

GIULIANO E IL « LIBER DE AMBIGUITATIBUS »

1. — Del *liber singularis de ambiguitatibus*, attribuito a Salvio Giuliano, i *Digesta* ci hanno tramandato tre frammenti di massa sabiniana (L. Iul. 1-3), e precisamente: D. 28.6.31, nel tit. « *de vulgari et pupillari substitutione* »; D. 32.62 (in due paragrafi), nel tit. « *de legatis et fideicommissis III* »; D. 34.5.13 (in 6 paragrafi), ancora in materia testamentaria, nel tit. « *de rebus dubiis* ».

La paternità giuliana dell'opera notoriamente è discussa¹. Per quanto mi riguarda, nell'occuparmi trent'anni fa di Salvio Giuliano², io ho posto l'opera deliberatamente da parte, non solo a causa dei sospetti avanzati dallo Himmelschein, ma anche perché mi è parso che i tre frammenti ci offrirono un contributo troppo esiguo ai fini di una ricostruzione, sia pure a titolo di « profilo », della personalità di Giuliano.

A. Torrent, tornando sul tema, in un libro che certamente non difetta di entusiasmo, difende con molta eloquenza il carattere giuliano del *liber de ambiguitatibus*, attraverso un'argomentazione che può essere, salvo errori, così schematizzata. Primo: i giuristi romani del principato pervennero, tutto sommato, ad una visione del diritto come scienza, e più recentemente ad una metodologia scientifica (quindi anche logica) nello studio del diritto, sì che non deve stupire ch'essi abbiano dato rilievo ai problemi dell'*ambiguitas iuris*, oltre che nel senso di diritto controverso tra i giuristi, anche nel senso di diritto in se stesso controvertibile (perché scaturente da espressioni o manifestazioni obbiettiva-

* In *Iura* 23 (1972) 194 ss. (rc. a TORRENT, *Salvius Iulianus « liber singularis de ambiguitatibus »* [« Acta Salmanticensia », Derecho 31, Salamanca, 1971] p. 111).

¹ La contestano HIMMELSCHN, in *Symb. Lenel* (1935) 409 ss.; SCHULZ, *St. jurispr. rom.* (1945) [tr. it. 1968] 413 s.; WIEACKER, *Textstufen kl. Jur.* (1960) 173 nt. 248. La difendono REGGI, in *St. Parmensi* (1952) 126; VOGLI, *Dir. er. rom.*² (1963) 688 nt. 69; BUND, *Unters. z. Meth. Julians* (1965) 87 ss.; GANDOLFI, *St. sull'interpretaz.* (1966) 7 ss.; MAYER-MALY, in *Homen. Sanchez del Rio* (1967) 147 ss.; MIQUEL, in *ZSS.* 87 (1970) 105 ss.

² GUARINO, *Salvius Iulianus, Profilo bio-bibliografico* (Catania 1945) 31 s.

mente polivalenti). Secondo: Giuliano deve essere identificato, giusta la corrente dottrina, col personaggio di CIL. 8.24094 (= ILS. 8973), il quale (sia detto per inciso) fu anche *decemvir stitibus iudicandis*, quindi membro (autorevole) di quel collegio giudiziario dei *centumviri*, che era specializzato in questioni ereditarie (e di libertà). Terzo: i frammenti del *liber de ambiguitatibus* non solamente sono criticamente inattaccabili, ma centrano lucidamente, e lucidamente risolvono, altrettante *ambiguitates iuris* in ordine a formulazioni testamentarie ed a formulazioni stipulatorie (materie notoriamente connesse in sede di *interpretatio prudentium*). Quarto: un grande giurista come Salvio Giuliano ha quindi trovato spiegabilmente gusto a raccogliere talune *ambiguitates iuris*, per poter dare una dimostrazione luminosa dei metodi, improntati essenzialmente alla logica stoica, in base ai quali egli le analizza e risolve. L'unica cosa che non si può chiarire è se l'opera *de ambiguitatibus* appartenga alla gioventù o alla maturità di Giuliano.

Malgrado il limitato numero delle pagine del libro, non mi è stato facile ricostruire questo schema essenziale, anzi non giuro che esso sia esatto. L'a., infatti, trascinato dall'entusiasmo di cui dicevo sopra, rincorre tutti gli argomenti che gli vengono a tiro per esprimere calorosamente in proposito il suo parere (sempre interessante, sia chiaro): il che lascia in chi legge una certa quale incertezza su quello che è rilevante ai fini del discorso generale e quello che non lo è (nonché, talvolta, annichilisce un lettore del mio calibro, così limitato, con certe incursioni nella logica simbolica, di cui è falsariga, commendevolissima, lo studio del Miquel). Ma, se il mio schema è attendibile, dirò subito, con riferimento ad esso, che, almeno a mio giudizio, la « scientificità » della giurisprudenza romana (cosa, oltre tutto, estremamente discussa e discutibile), nonché la classicità del termine e del concetto di *ambiguitas* (da chi mai posta in dubbio?), la « carriera » mortale di Salvio Giuliano (in ordine alla quale accettò cordialmente, entro i confini di questa recensione, le poche e svelte battute con cui vengono liquidate le mie pur sudate teorie) son tutti argomenti che non costituiscono un *prius*, ma costituiscono, se mai, un *posterius*, rispetto all'accertamento della classicità (meglio: della non-postclassicità), del carattere « scientifico » e della riferibilità a Giuliano (il Giuliano delle opere, non quello della bio-bibliografia) del *liber de ambiguitatibus*.

Il vero e solo problema (o, quanto meno, il problema di base e di partenza) del *liber singularis de ambiguitatibus* è costituito dal *liber singularis de ambiguitatibus*. E siccome di esso ci restano *pauca et disiecta membra*, il punto di avvio dell'indagine è di cercar di vedere se

quelle sparse membra appartengono verosimilmente ad un *corpus* unitario. D'accordo che a questo mondo, così come tutto è vanità, tutto è anche, in un certo senso, ambiguità. Ma sotto quale profilo l'autore del *liber singularis* ha individuato le *ambiguitates* di cui si occupa, e secondo quali criteri egli le ha discusse e risolte?

2. — Do anch'io per scontato che *ambiguitas* (come *ambiguus*, *ambigere* e via dicendo) sia termine cui non è lecito negare aprioristicamente la cittadinanza preclassica e classica. Mi limito solo, doverosamente, ad osservare che l'*aequitas non ambigua* di Ulp. 12 *ed.*, D. 26.7.1 pr., assolutamente non appartiene, come dice invece l'a. (p. 35), al linguaggio dell'editto, ma fa parte di una « *laudatio edicti* » di Ulpiano (o di chi altro per lui). Ed altrettanto doverosamente osservo che, a prescindere dal titolo, *ambiguitas* figura nei nostri frammenti una volta sola, in D. 34.5.13 pr., ma in una locuzione singolare che tra poco esamineremo, mentre è certo che a Giuliano non sfuggiva, nei *digesta* (Iul. 5 *dig.*, D. 30.79), il senso proprio e immediato di *ambiguitas*, come anfibolia scaturente da una certa parola o da una certa connessione di parole (*Si quis testamento suo Titio et Seio decem dari iusserit, nullam haec verba recipiunt ambiguitatem, ut dena dixisse videatur, qui decem dixit*).

Tanto premesso, mi consenta l'a. di esprimere il mio dissenso dal suo modo di leggere criticamente (o meglio: acriticamente) le fonti, che è modo purtroppo sempre più diffuso in certa romanistica contemporanea, ma non perciò, a mio sommo parere, meno condannevole. Ahimé, come temevo e come ebbi esplicitamente a scrivere in replica allo studio di M. Kaser sulla « credibilità » delle fonti giuridiche romane³, la grande e meritata autorità di uno studioso come Kaser sta proprio determinando (a prescindere da ogni contestazione, in questa sede, sui punti della sua argomentazione iperconservativa), sta proprio determinando, dicevo, l'effetto che io paventavo e che Kaser sicuramente non voleva: la pigrizia esegetico-critica di molti nostri compagni di lavoro⁴. Ormai, partendo dal presupposto (spesso addirittura dichiarato « *in limine* »: cfr., ad es., Wieling, *Testamentsauslegung im*

³ 1967, pubbl. in *La critica del testo* (1971) 291 ss.; ripubbl., con il titolo *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, e con sensibili correzioni di tiro, in *SAW*. 277 (1972).

⁴ Cfr. GUARINO, *Sulla credibilità della scienza romanistica moderna*, in *Atti Acc. Pontaniana* (1971), ripubbl. in *St. Donatuti* 1 (1973) 479 ss.

röm. Recht [1972] 2 ss.) che le alterazioni e interpolazioni testuali sono, al novanta per cento, solo formali, e comunque non innovative, molti romanisti i testi li accettano per come sono, deridendo rapidamente in nota quello sciagurato del Beseler e quegli altri visionari che gli hanno tenuto bordone per alcuni decenni della « belle époque » romanistica, e passano poi a spiegarli in qualche modo, spesso ingegnoso, talora plausibile, ma in ogni caso raramente affidante, almeno per chi tenga presente che (a voler tutto concedere) quel tale dieci per cento di interpolazioni sostanziali e addirittura innovative, pur tuttavia, deve esservi, e non è detto che non abbia inserito un suo tentacolo proprio lì, nel cuore di un testo che apparentemente presenta solo qualche disfunzione di forma.

Queste carenze di esegesi critica sono particolarmente spiacevoli quando lo studio del romanista non sia centrato su un istituto, ma su un giureconsulto e su una sua opera. Infatti, lasciando stare le improbabili caratteristiche di « superman » che certa romanistica di un tempo amava attribuire a tutti i giuristi classici, è quanto meno presumibile, fortemente presumibile che un giureconsulto classico di buona rinomanza non sia disceso, nella sua produzione scritta e pubblicata (quindi non espressiva di umori e impulsi estemporanei), al di sotto di un certo livello stilistico (di forma e di contenuto), e si sia comunque manifestato (in quella sua produzione) sempre (più o meno) eguale a se stesso, ed abbia almeno mantenuto un livello stilistico costante nelle singole opere che gli vengono attribuite. L'esegesi critica, anziché tralasciata o trascurata, deve essere dunque, in queste ricerche, addirittura esaltata. E nel caso di Giuliano, notoriamente eccellente tra i giureconsulti romani, ciò significa, con riferimento al *liber singularis de ambiguitatibus*, che l'ordine dei quesiti da porsi, sempre a mio personale avviso, doveva e deve aprirsi con l'esegesi critica, la più accurata e la più intrasigente, dei frammenti rimastici.

3. — Siccome il mio proposito, in questa recensione, non è di scrivere una monografia sull'argomento, accetterò « a scatola chiusa » (così come ha fatto praticamente l'a., p. 68 ss.) la sottilissima esegesi dedicata dal Miquel ai paragrafi 2-6 di D. 34.5.13(14). La lettura del Miquel è esatta, siamo di fronte ad una egregia manifestazione di logica stoica nella individuazione delle *ambiguitates* scaturenti da certe formule stipulatorie e testamentarie. Si delinea così (sempre nell'ipotesi che le considerazioni del Miquel siano esatte) quello che dovrebbe essere il carattere dell'operetta: un'operetta in cui Giuliano (ed è un po' puerile chie-

